



Quesiti riguardanti l'applicazione del sistema identificativo (bollino) e il codice dell'impianto

Quesito 77

In una palestra sono installati diversi generatori di calore a fiamma per la produzione di aria calda (aerotermi). La somma delle potenze nominali utili di tali apparecchi superano la soglia di 100 kW. Occorre compilare la DAM? Con quale tempistica occorre inviare il Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica? che valore deve avere il segno identificativo?

Risposta 77

Occorre sommare le potenze nominali utili solo se in presenza di apparecchi dello stesso tipo (generatori di calore a fiamma oppure pompe di calore/gruppi frigo che utilizzano la stessa fonte energetica) collegati allo stesso sistema di distribuzione. Fanno però eccezione gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma per la produzione di aria calda non dotati di sistema di trasporto e convogliamento dell'aria e le pompe di calore/gruppi frigo se installati in capannoni industriali, artigianali, commerciali o dei servizi (palestre, piscine ecc.): in questi casi occorre sommare le potenze degli apparecchi dello stesso tipo (generatori di calore a fiamma oppure pompe di calore/gruppi frigo aventi la stessa fonte energetica) purché abbiano singolarmente una potenza utile nominale uguale o superiore a 10 kW per i generatori di calore a fiamma e 12 kW per le pompe di calore/gruppi frigo e purché abbiano la stessa funzione (sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la sola funzione di produzione del freddo, sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la sola funzione di produzione del caldo, sommare gli apparecchi dello stesso tipo con la funzione di produzione del caldo e del freddo). Nel caso proposto i generatori di calore installati nella palestra producono aria calda e sono privi di un sistema di trasporto della stessa, occorre quindi sommare le singole potenze nominali utili ottenendo una potenza utile nominale totale superiore a 100 kW. Non va quindi inviata la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione intermedia che riguarda solo impianti alimentati a gas con potenza nominale utile compresa tra 10 e 100 kW, mentre la periodicità di trasmissione del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica e il valore del segno identificativo (bollino) devono essere calcolate, secondo le tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 7 alla L.R. 19/2015, facendo riferimento alla somma delle potenze nominali utili dei singoli generatori.

Quesito 65

Per quanto riguarda il codice impianto da riportare sul libretto di impianto, sui bollini, e su tutti i documenti da trasmettere all'Autorità Competente, che codice si deve utilizzare? È già disponibile o si deve attendere l'attivazione del portale per poterne venire a conoscenza?

Risposta 65 (Aggiornata al 1/10/2015)

Fin tanto che non è operativo il Catasto Unico Regionale degli Impianti termici (CURIT), l'applicabilità e le modalità di acquisizione del codice impianto è demandata all'Autorità Competente (Provincia o Comune). In assenza di tali indicazioni il codice impianto non va applicato;

Quesito 62



In una stessa unità immobiliare ci sono n.6 generatori di calore a fiamma indipendenti (quindi non appartenenti allo stesso circuito) con produzione di acqua calda per il riscaldamento ambientale. Di conseguenza le potenze non si sommano e vanno fatti n.6 rapporti di controllo dell'efficienza energetica, ovvero un rapporto per ogni generatore.

La domanda è:

- bisogna fare un bollino per ogni generatore?
- oppure bisogna fare un bollino unico? In tal caso per stabilire l'importo del bollino vanno sommate le potenze dei n.6 generatori?

Risposta 62 (aggiornata al 1/10/2015)

Va applicato un bollino per ogni generatore, ossia un bollino per ogni rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

Quesito 61

Per un nuovo impianto, costituito da un generatore di calore a fiamma, allacciato il 1/10/2015, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica munito di bollino andrà fatto il 1/10/2017 o 1/10/2019?

Risposta 61 (aggiornata al 1/10/2015)

Se si tratta di un generatore di calore a fiamma, alimentato a gas, con potenza nominale utile inferiore a 100 kW, l'invio del primo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (REE) munito di bollino va fatto dopo 4 anni dalla prima messa in servizio (collaudo); nello specifico entro un mese dal 1/10/2019.

Se lo stesso impianto ha una manutenzione ordinaria programmata con frequenza annuale o biennale, dopo 2 anni dalla prima messa in servizio va inviata la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM); nello specifico entro un mese dal 1/10/2017.

Quesito 56

Nei gruppi refrigeratori con potenza superiore a 12 KW, che fra poche settimane verranno spenti per la commutazione Estate/Inverno, a cui occorre fare il controllo dell'efficienza energetica ed inviare all'autorità competente il relativo rapporto (REE), il bollino deve essere applicato al REE e poi la copia spedita all'autorità competente prima del 31/12/2015 oppure è possibile eseguire il controllo nella stagione successiva?

Risposta 56 (aggiornata al 1/10/2015)

La LR 19/2015 prevede che anche per i gruppi frigo deve essere effettuato ed inviato il primo Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito del relativo segno identificativo (bollino) entro il 30 giugno 2017. Per la tipologia di impianti di cui al quesito (apparecchi utilizzati sia per la climatizzazione estiva che invernale) occorre identificare la potenza maggiore complessiva tra i due sistemi di utilizzo (invernale o estiva) ed effettuare il controllo nella relativa stagione. Anche il costo del bollino è parametrizzato secondo la stessa logica. Tenuto conto del fatto che, come sembra di capire, i gruppi hanno impianti di distribuzione del calore/freddo separati, occorre sapere la tipologia degli edifici serviti per determinare il valore finale dei bollino o dei bollini da applicare.

Quesito 53

Si ha un Edificio industriale così climatizzato:



- 2 impianti VRF con 2 circuiti separati (uno da 17 kW e l'altro da 30 kW) per la climatizzazione degli uffici;
- 4 monosplit (da 13 kW cadauno) per la climatizzazione dei laboratori;
- 2 monosplit (da 13 kW cadauno) per la climatizzazione del magazzino;

Si chiede di sapere:

- Quanti impianti occorre considerare (codice catasto impianto);
- Quanti libretti di impianto occorre fornire;
- Quante schede 4.4 del libretto di impianto occorre compilare;
- Quanti Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica occorre compilare ed inviare all'Autorità Competente;
- Il prezzo e la quantità di bollini da applicare al Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica.

Risposta 53 (aggiornata al 1/10/2015)

Nel quesito non viene indicata la tipologia delle pompe di calore/gruppi frigo né la funzione da esse svolta. Tuttavia, parlando di sistemi VRF e di monosplit si immagina che i generatori siano costituiti da Macchine frigorifere/pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico, utilizzate sia per la climatizzazione estiva che invernale.

Riassumendo avremo quindi un sistema utilizzato per la climatizzazione estiva e invernale di un edificio, costituito da 8 impianti separati dotati di altrettante macchine frigorifere/pompe di calore, a compressione di vapore ad azionamento elettrico, aventi ognuna una potenza termica nominale utile sopra soglia (12 kW).

Eccezionalmente in questo caso, pur non avendo lo stesso sistema di distribuzione del calore, per determinare la tempistica di invio al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da questa delegato) del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e calcolare il valore del Segno Identificativo (Bollino) ad esso applicato, occorre sommare le potenze termiche utili nominali dei singoli apparecchi. Ciò è possibile in quanto l'impianto è costituito da pompe di calore/gruppi frigo della stessa tipologia (a compressione di vapore ad azionamento elettrico) che sono utilizzate per lo stesso scopo (climatizzazione invernale + climatizzazione estiva).

Per un impianto come questo occorre quindi:

- compilare un solo libretto di impianto in quanto il sistema edificio/impianto è unico;
 - applicare un solo codice catasto impianto, per gli stessi motivi;
 - nel libretto di impianto, oltre alle "schede generali" occorre compilare 8 schede 4.4 - macchine frigorifere/pompe di calore ed altrettante schede 11.2 - circuiti (un esempio di compilazione del libretto di impianto per questa tipologia di circuiti è reperibile nel sito del CTI alla pagina web: <http://www.cti2000.it> (libretto di impianto - esempio applicativo n.4);
 - Sommare le potenze termiche nominali utili dei singoli apparecchi in produzione di caldo o di freddo, avendo l'accortezza di scegliere la modalità di uso con potenza più alta, e calcolare sia la periodicità dell'invio del REE che il valore totale del segno identificativo (consultare le tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 7 alla LR 19/2015); nel caso in esame abbiamo una potenza totale di 125 kW, e quindi una periodicità biennale di invio del REE, e un valore di 56 euro del segno identificativo (Bollino).
 - Compilare ed inviare ogni due anni al Soggetto Esecutore 8 rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica di tipo 2 (uno per ogni pompa di calore/gruppo frigo); il segno identificativo (bollino) va applicato solo sul primo; solo su questo rapporto occorre indicare le generalità dell'impianto (punto A del REE), in tutti gli altri occorre barrare tali spazi. Attenzione: la LR 19/2015 specifica che per questa tipologia di impianti l'invio del primo REE munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30 giugno 2017.
-



Quesito 45

Riguardo ai rapporti di controllo di efficienza energetica tipo 2 eseguiti dal 1/01/2015 ad oggi su macchine frigorifere / pompe calore, come occorre comportarsi con l'apposizione del bollino? Sulla L.R.20 aprile 2015 n.19 vengono riportate delle tariffe in base alla potenza da 12 a 100 kW (€ 14.00) superiore a 100kW (€ 56.00) dobbiamo fare un bonifico?

Risposta 45 (aggiornata al 1/10/2015)

Si rammenta che l'art. 18, comma 1, lettera i) della L.R. 19/2015, prevede che per alcune tipologie di impianti termici, ivi compresi quelli dotati di macchine frigorifere / pompe di calore, l'invio del primo Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) munito di segno identificativo (bollino) deve essere effettuato entro il 30 giugno 2017. I costi del segno identificativo sono differenziati secondo la potenzialità dell'impianto e sono riportati nell'allegato 7 della L.R. 19/2015. Come stabilito dall'art. 11 e dal comma 5 dell'art. 18 della stessa legge, nelle more della costituzione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), è l'Autorità Competente o l'eventuale Organismo Esterno da quest'ultima individuata, che stabilisce dove e come acquisire il segno identificativo da applicare sul Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica. Se l'Autorità Competente non ha ancora indicato la procedura da osservare, non è, per il momento, possibile inviare il REE munito del relativo segno identificativo.

Quesito 28

Il segno identificativo quando sarà disponibile? Nel caso in cui l'utente al quale si fa la manutenzione dell'impianto termico nel 2015 spetta il segno identificativo, come ci si comporta?

Risposta 28 (aggiornata al 1/10/2015)

Il comma 4, art. 18, Legge Regionale 19/2015, specifica che fino all'istituzione della procedura telematica di acquisizione del segno identificativo (Bollino), richiamata dal comma 4, art. 11 della stessa Legge, il bollino è stampato dall'Autorità Competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l'eventuale Organismo Esterno dalla stessa delegato. Il manutentore, al fine di esaurire eventuali scorte, può applicare ai Rapporti di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) anche bollini acquistati durante il periodo di applicabilità delle precedenti norme regionali (è possibile applicare più bollini sullo stesso REE fino al raggiungimento del valore previsto per l'impianto in esame). C'è infine da ricordare che nel territorio di competenza delle Autorità che non usufruiscono di proroghe, in quanto hanno terminato la fase dell'autocertificazione il 31 dicembre 2014 (campagna biennale 2013-2014), il primo segno identificativo da applicare ai REE relativi agli impianti alimentati a combustibile gassoso con potenza nominale utile compresa tra 10 kW e 100 kW, è dopo 4 anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino e quindi, supponendo che sia stato applicato il 1 gennaio 2013, il REE munito di nuovo bollino deve essere inviato all'Autorità Competente entro il 1 gennaio 2017. Per tutti gli altri impianti, quale che sia la loro tipologia, il primo REE munito di bollino deve essere inviato entro il 30 giugno 2017 (art. 18, comma 1, lettera i, Legge Regionale 19/2015).

Quesito 18

A chi occorre inviare i vari documenti? Sarebbe auspicabile avere una lista dei soggetti esecutori, con recapiti telefonici e mail, per tutti i Comuni della Regione Marche!

Risposta 18 (aggiornata al 1/10/2015)

Come previsto dall'art. 2 della L.R. 19/2015, le Autorità Competenti ad effettuare i controlli ispettivi sugli impianti termici sono i Comuni con più di 40.000 abitanti e, per il resto del territorio, le Province. In



**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

Rev.
Ottobre 2015

Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche,
Gas ed idrocarburi

particolare, le Autorità Competenti dell'intera Regione Marche, ognuno per il proprio territorio di competenza, sono: Provincia di Pesaro Urbino, Comune di Pesaro, Comune di Fano, Provincia di Ancona, Comune di Ancona, Comune di Jesi, Comune di Senigallia, Provincia di Macerata, Comune di Macerata, Comune di Civitanova Marche, Provincia di Fermo, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno e Comune di San Benedetto Del Tronto. Ognuno di questi enti può, però, delegare un Organismo Esterno avente le caratteristiche riportate all'allegato C al DPR 74/2013.

Non appena comunicati dalle Autorità Competenti, nel sito della Regione Marche, alla pagina web dedicata agli impianti termici (<http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx>) verranno pubblicati tutti soggetti esecutori con i rispettivi recapiti.
